

Antonio Fuccillo,  
Raffaele Santoro, Francesco Sorvillo

# Diritto, religioni, culture

Il fattore religioso  
nell'esperienza giuridica

*Estratto*



**Giappichelli**



# **Diritto, religioni, culture**

Il fattore religioso nell'esperienza giuridica

*Estratto*







Antonio Fuccillo

Raffaele Santoro, Francesco Sorvillo

# **Diritto, religioni, culture**

Il fattore religioso  
nell'esperienza giuridica

*Estratto*



**Giappichelli**

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0002-0



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su  
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

## CAPITOLO QUINTO

# LE OSSERVANZE RELIGIOSE TRA DIRITTI CONFESSIONALI E ORDINAMENTO STATALE

SOMMARIO: 5.1. I simboli religiosi nella società interculturale. – 5.2. Culture e simboli di fede. – 5.2.1. Moda e religione. – 5.3. I simboli religiosi di uso personale. – 5.4. L'esposizione dei simboli religiosi collettivi. – 5.5. I simboli religiosi nella giurisprudenza civile: il crocifisso nei seggi elettorali e nelle aule di giustizia. – 5.5.1. (*Segue*). Il crocifisso nelle aule scolastiche. – 5.6. La libertà religiosa alimentare. – 5.7. Religione e detenzione. – 5.8. Le immissioni religiose: in particolare i riti “*en-plein-air*”, le attività ricreative, il richiamo del *muezzin*. – 5.9. Precetti religiosi e attività sportive. – 5.10. Azione religiosa e tutela ambientale: la c.d. “eco-fede”. – 5.11. La satira religiosa e il fenomeno dell'*hate speech*.

### 5.1. *I simboli religiosi nella società interculturale.*

La nostra società si è trasformata in senso multiculturale e multireligioso. Ciò sollecita nuove istanze di tutela delle identità e della appartenenza dei gruppi, dovendosi stabilire per i nuovi soggetti le modalità di inserimento sociale, il grado di partecipazione e in che misura e modo essi debbano essere considerati titolari di diritti e di doveri (M. Ricca).

In quest'ultimo scenario si colloca il sempre più frequente utilizzo di simboli – anche e soprattutto religiosi – quale fattore di riconoscimento e di reciproca (“ri”-)aggregazione.

Il simbolo, infatti, può essere definito essenzialmente come un tipo di segno: un oggetto, un'espressione grafica o, a volte, anche un particolare comportamento, che rappresenta un mezzo attraverso il quale si è capaci di creare una relazione tra singolo e fede religiosa, divenendo (il simbolo) testimonianza diretta della stessa appartenenza confessionale.

I simboli  
in senso  
tecnico-  
scientifico

I simboli hanno il grande vantaggio di essere svincolati dalla lingua parlata e pertanto sono capaci di veicolare il loro significato in maniera semplice, universale ed immediata. Essi sono importanti per le religioni in quanto l'immediatezza comunicativa ed il loro utilizzo testimoniano l'identità culturale-religiosa di chi li ostenta.

Simboli  
e laicità

Il ricorso ai simboli religiosi, però, non sempre e non da tutti è vissuto in maniera pacifica e concorde, anche per il contrasto tra un'idea di laicità moderna e progressista ed un laicismo profondamente ostile al fattore religioso.

Bisogna infatti considerare la valenza allo stesso tempo ("ri"-) aggregativa e disgregativa del simbolo stesso, compreso quello religioso.

Etimologicamente "simbolo" deriva dalla parola greca *symbolò*, cioè "mettere assieme", "tenere assieme", e si riferisce a tutti coloro che in quello stesso segno si riconoscono, con conseguente azione aggregativa del simbolo stesso.

Allo stesso tempo però il simbolo "divide", "separa" (in greco *diabòllò*) tutti coloro che in quel simbolo non si riconoscono, con una azione di natura evidentemente disgregativa (E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo). Il semplice richiamo alla etimologia della parola dimostra l'importanza che assume l'utilizzazione dei simboli religiosi anche nelle relazioni tra etnie e culture diverse.

Bilanciamento  
di valori

Il tema dei simboli religiosi, infatti, rappresenta un argomento alquanto scottante e la sua soluzione implica necessariamente una operazione di bilanciamento di valori attraverso la lettura costituzionalmente orientata delle problematiche in questione. Da una parte, si registra il bisogno di integrazione proveniente da una società ormai multiculturale e multireligiosa, dall'altra, invece, viene in essere il rispetto del comune patrimonio di una nazione, anche religioso, passando attraverso i valori di libertà delle confessioni, di laicità dello Stato, di libertà di coscienza, di pensiero e di religione.

Simboli e  
libertà religiosa

I simboli religiosi si collegano direttamente al diritto di libertà religiosa di cui sono una delle manifestazioni esteriori. Una corretta interpretazione di tali comportamenti necessita di una particolare sensibilità giuridica che sappia coniugare tutti i valori coinvolti. Vi è infatti un "diritto vivente" sulle istanze di protezione dei singoli e dei gruppi in materia di simboli religiosi, frutto e strumento di ricerca di inediti equilibri tra diritti della coscienza e diritti della democrazia (P. Consorti), che a volte devono risolvere episodi di conflitto tra coscienza e legge.

Ne è esempio la pronuncia del Giudice di Pace di Foligno resa in materia di circolazione stradale che ha contribuito ad evidenziare il valore sociale, e quindi giuridico, delle osservanze religiose.

Nella sua decisione, infatti, il giudice ha affrontato incidentalmente la possibile relazione esistente tra mancata somministrazione di un sacramento (nel caso di specie l'unzione degli infermi) e danno grave ed irreparabile alla persona, con conseguente accesso per il ricorrente all'esimente di cui all'art. 54 c.p. per l'annullamento di una violazione del Codice della Strada secondo quanto disposto dall'art. 4 della l. n. 689/1981.

È opportuno segnalare che, per il giudicante, la mancata somministrazione dell'unzione degli infermi (sacramento fondamentale per un fedele) possa avere un'effettiva portata lesiva, avendo per il richiedente una funzione escatologica. Per il mondo del diritto, quindi, non si parla di tutela di "*diritti dell'anima*" ma più concretamente di diritti (fondamentali) della persona, peraltro garantiti al massimo livello costituzionale.

Salvezza  
dell'anima  
e stato  
di necessità

---

**Giudice di Pace di Foligno**  
**Sentenza 17 febbraio 2007**

(Ministro di culto, superamento del limite di velocità e stato di necessità)

Anche in caso di violazione delle norme del Codice della Strada da parte di un ministro di culto cattolico, resa necessaria per recarsi tempestivamente da un fedele in pericolo di morte per impartire il sacramento dell'unzione degli infermi è possibile invocare lo stato di necessità, il quale è un istituto ripetutamente evocato dal legislatore (cfr.: art. 54 del Codice Penale; art. 2045 del Codice Civile; art. 4 L. 689/81) ed esclude la responsabilità quando l'illecito sia commesso per salvare sé o altri da un pericolo di danno grave ed ingiusto alla persona che non sia altrimenti evitabile.

Fonte: [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it).

---

È bene precisare che il medesimo principio può essere invocato dal ministro di culto anche in caso di amministrazione del sacramento della confessione al fedele in pericolo di morte, così come per l'esercizio di altre attività connesse all'assistenza spirituale.

Le dinamiche che coinvolgono le osservanze religiose trovano un ulteriore esempio emblematico nel caso delle benedizioni a scuola, circa le quali, il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità della relativa pratica, a condizione che avvenga fuori dalle lezioni e sia facoltativa, ritenendole un atto che non incide sullo svolgimento della didattica e la vita della scuola in generale, non diversamente dalle altre attività parascolastiche (sent. 27 marzo 2017).

Benedizioni  
religiose  
in ambito  
scolastico

---

**Consiglio di Stato – Sezione Sesta**  
**Sentenza 27 marzo 2017, n. 1388**  
 (Benedizioni pasquali nella scuola pubblica)

Deve ritenersi legittima la concessione, da parte di un istituto scolastico, di un locale a tre sacerdoti per la celebrazione della benedizione pasquale, atteso che l'evento venga svolto fuori dall'orario di lezione e lasciando libertà di scelta a docenti e studenti sulla relativa partecipazione.

Fonte: [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

---

Simboli  
religiosi e  
ordinamento  
penitenziario

La problematica dei simboli religiosi assume un rilievo significativo anche riguardo alla condizione del detenuto, in merito alla quale il d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 – *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà* – riconosce a quest'ultimo il diritto di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (art. 58, comma 2), il cui esercizio costituisce una proiezione diretta del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.).

Questa norma, promuove le differenze all'interno dei luoghi di detenzione, eleva la diversità a elemento di reciproco arricchimento e orienta l'agire individuale al rispetto dell'altrui identità, la quale si esprime attraverso l'esposizione del simbolo.

Del resto, anche nella *Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione* è stato evidenziato che in una società caratterizzata da un accentuato pluralismo confessionale il rispetto dei simboli religiosi è elemento strutturale del principio di laicità (art. 25).

Il supremo principio di laicità impone, dunque, anche all'amministrazione penitenziaria di relazionarsi in senso positivo verso tutte le manifestazioni lecite del sentimento religioso, non solo nell'erogazione dei propri servizi, ma anche nel riconoscere il più ampio spazio al libero esercizio di quelle facoltà che fanno parte del patrimonio culturale di ogni uomo.

È evidente che il simbolo religioso è diretta espressione del rapporto tra identità e appartenenza all'interno di una società. Il relativo atto di esposizione divide, aggrega e ri-aggrega anche all'interno dei luoghi di detenzione, sintetizzando materialmente la presenza di un comune legame religioso, verso il quale la Repubblica, in tutte le sue articolazioni, deve necessariamente relazionarsi in senso positivo.

## 5.2. Culture e simboli di fede.

La propria appartenenza religiosa può essere manifestata anche attraverso l'utilizzo di particolari capi di abbigliamento. Da sempre la moda è espressione della cultura di un popolo nel tempo in cui si svolge, di conseguenza è stretto il rapporto che sussiste tra abbigliamento e religione. Alcuni indumenti sono infatti tipici dell'appartenenza religiosa dell'individuo.

I *sikh*, ad esempio, sono tenuti ad osservare fedelmente la regola delle cinque "K": barba e capelli non devono essere tagliati e vanno racchiusi nel turbante, segno di rispetto della volontà di Dio (*kes*); occorre indossare un piccolo pettine di legno per fermare i capelli, indice di cura personale (*kanga*); brache fino alle ginocchia, simbolo di forza morale (*kach*); un bracciale d'acciaio al polso, simbolo dell'unità con Dio (*kara*) e infine un pugnale, emblema della resistenza al male (*kirpan*).

Il turbante *sikh*

Il *Kirpan*, in particolare, costituendo allo stesso tempo un'arma e un simbolo religioso, rappresenta un caso paradigmatico delle c.d. "migrazioni categoriali" (M. Ricca, 2012), in quanto lancia alle istituzioni "una sfida cognitivo-comunicativa, che si sostanzia e ha il suo nucleo semiotico in una proposta di trasfigurazione/trasmigrazione categoriale" (M. Ricca, 2005). Difatti, in relazione all'universo di senso nel quale è collocato l'osservatore, questo pugnale può essere considerato come un oggetto offensivo oppure essere trasfigurato in simbolo religioso. In ogni caso, al fine di realizzare un *bilanciamento di valori*, alcune autorità hanno considerato lecito il porto del *Kirpan* a condizione di mantenere la lama priva di filatura, con la punta arrotondata e riposta nel fodero. Tuttavia, in casi più recenti, gli originari segnali che confermavano una tendenza di sostanziale apertura in materia di simboli religiosi, anche in ambito penalistico, hanno subito una battuta d'arresto. Infatti, inizialmente alcuni Tribunali avevano concesso l'assoluzione di un indiano *sikh* dal reato di porto abusivo d'armi sulla base dell'invocata natura di simbolo religioso del *Kirpan*.

*Kirpan* e "migrazioni categoriali"

---

**Tribunale di Cremona**  
**Sentenza 19 febbraio 2009**

(Simboli religiosi ed esclusione della configurabilità del reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere)

Un indiano *sikh* va assolto ex art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110 dal reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto il *kirpan*, pugnale della lunghezza di circa 17 cm che egli portava con sé, costituisce un segno distintivo di adesione a una

regola religiosa e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall'art. 19 Cost.

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it).

---

In seguito, due successive pronunce della Corte di Cassazione hanno frenato questa tendenza (A. Licastro, 2017) affermando un principio opposto a quello riportato dalle pronunce di merito.

---

**Corte di Cassazione, Sezione Penale**  
**Sentenza 14 giugno 2016, n. 24739**  
**Sentenza 16 giugno 2016, n. 25163**

“La ragione di natura religiosa, costituita dalla adesione alle regole e alle tradizioni della religione *Sikh*, non giustifica il porto del coltello in un ufficio pubblico, dovendo la manifestazione delle pratiche religiose necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, coi quali non possono entrare in contrasto, nel cui ambito assume rango primario la tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone assicurata dalla disciplina delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere, che non può certamente legittimare – in relazione ai parametri di luogo, di persona, di natura e funzione dell'oggetto, che sono stati sopra indicati – la condotta del ricorrente”.

Fonte: [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it).

---

È importante e discutibile la sent. n. 24084 emessa dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. I, il 15 maggio 2017 avente ad oggetto la condanna di un indiano di religione *sikh* che, in ossequio alla propria fede, era solito portare con sé, anche in luoghi pubblici, il pugnale *sikh*, in quanto identificativo della propria appartenenza culturale e religiosa.

Si è posto il problema se il porto del *Kirpan*, in qualità di simbolo religioso, potesse essere individuato come un'esimente, in quanto espressione di un diritto costituzionalmente garantito (libertà religiosa) prevalente rispetto agli altri interessi pubblici tutelati nel nostro ordinamento giuridico. L'organo giudicante afferma che la libertà religiosa, così come garantita dall'art. 19 Cost., non incontra soltanto il limite del “buon costume” espressamente previsto dalla norma costituzionale, bensì, al pari delle altre libertà, deve tenere in debita considerazione il rispetto degli interessi costituzionali quali quelli della pacifica convivenza e della sicurezza confluiti nella formula dell'ordine pubblico.

La Cassazione, in ossequio al principio di legalità, ritiene che il motivo religioso non costituisca “giustificato motivo”: il *Kirpan* no-

nostante identificativo di un'appartenenza fideistica, può costituire in astratto un pericolo ed essere potenzialmente offensivo.

Solleva alcune perplessità la seconda parte della motivazione della sentenza. La Corte afferma, infatti, l'obbligo dell'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale in cui ha scelto liberamente di trasferirsi, nonché di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi la liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina.

---

**Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale**  
**Sentenza 15 maggio 2017, n. 24084**

Nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi di oggetti atti a offendere perché la libertà religiosa, garantita dall'articolo 19 della Costituzione, incontra dei limiti stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra quella della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell'ordine pubblico, e anche l'art. 9 della Cedu, al comma 2, stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di restrizioni, stabilite per legge, che vengano ritenute necessarie in una società democratica per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Del resto, in una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si devono riconoscere, con la conseguenza che se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in ossequio alla previsione dell'art. 2 della Costituzione, che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante.

Fonte: [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

---

Al fine di prevenire tali problemi le autorità religiose dei *sikh* hanno recentemente autorizzato l'utilizzo di un *Kirpan* uguale a quello tradizionale, ma ideato per essere inoffensivo grazie a una lega metallica morbida che non taglia o perfora.

Tra le religioni orientali, anche il Taoismo, rappresentato simbolicamente dal *Yin e Yang* (V. Di Ieso), è contraddistinto da una complessa ritualità di antica tradizione, cui si accompagna la presenza di gesti e vesti rituali, ricamate con motivi cosmologici e altri simboli taoisti, la cui foggia, colore ed elaborazione delle decorazioni in passato variava in relazione ai gradi gerarchici. Attualmente, gli abiti rituali taoisti si diversificano tra i Maestri Celesti e i monaci della Perfezione Totale. Circa il copricapo, frequentemente i primi usano il "turbante a nove lati", mentre i secondi preferiscono il "turbante del caos originale". Inoltre, nel corredo personale del taoista sono presenti anche degli "strumenti rituali", a lui affidati al momento dell'investitura o

Simboli taoisti

dell'ordinazione oppure appartenenti alla comunità del tempio, necessari nel maneggiare le scritture e presentare le offerte all'interno dei templi oppure nelle celle private (E. Bianchi). Tra questi, assume un rilievo significativo la "spada delle Sette Stelle" (*qixing jian*), avente la funzione di scacciare e neutralizzare demoni e altre presenze sottili, la cui detenzione pone problematiche non dissimili dal *Kirpan*.

Simboli ebraici Gli ebrei osservanti, invece, devono stare sempre a capo coperto, in tutti i momenti e in tutti i luoghi, per rispetto al cielo di Dio, che sta al di sopra. Alcuni si limitano alla *kippah* ma gli ortodossi indossano cappelli di feltro nero, a bombetta o a falde larghe.

Velo islamico Precetti comportamentali sono previsti anche nel Corano, come l'utilizzo dell'*hijab*, velo che copre la testa e lascia scoperto il volto della donna dall'inizio del ciclo mestruale fino all'inizio della menopausa. Il significato dell'*hijab* è quello di evidenziare il pudore e la sobria dignità che deve caratterizzare la donna musulmana nelle sue relazioni con gli estranei.

Parere del Comitato per l'Islam italiano Circa l'utilizzo di questi simboli religiosi, è intervenuto anche il Comitato per l'Islam italiano con un parere su *burqa* e *niqab*, dal seguente tenore:

---

**Comitato per l'Islam italiano**  
**Parere su *burqa* e *niqab***

"(...) fermo restando che «la dignità della donna vada protetta e che ogni forma di discriminazione in contrasto con il nostro dettato costituzionale e con il bene comune debba essere combattuta», non esiste un consenso unanime fra gli interpreti circa l'applicazione dei versetti coranici nei quali compare l'utilizzo del velo da parte delle donne. Tuttavia, viene precisato che «per quanto riguarda specificamente il *burqa* o il *niqab* possiamo (...) affermare che secondo la grande maggioranza delle opinioni giuridiche che hanno corso nel mondo islamico, e pur senza escludere che, in assenza di un'autorità centrale che possa definire la dottrina per tutti, gruppi minoritari possano rappresentare anche in modo mediaticamente vigoroso opinioni diverse, portare il *burqa* o il *niqab* non è un obbligo religioso, né tale obbligo può trovare fondamento nella lettura del testo sacro dell'Islam». Un discorso a parte merita invece il riferimento all'*hijab*, il cui impiego appare in diverse occasioni all'interno del Corano, si ribadisce che «su a chi si rivolgersero esattamente queste prescrizioni non vi è consenso fra gli interpreti»".

---

L. n. 152/1975, art. 5 L'utilizzo di questi simboli religiosi nello spazio pubblico si pone in diretta relazione anche con l'art. 5 della l. n. 152/1975, il quale vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato, nella sent. 19 giugno 2008, n. 3076, ha evidenziato che la *ratio* della norma, diretta alla tutela dell'ordine pubblico, è quella di evitare che l'utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi, l'utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene "senza giustificato motivo".

Quanto al "velo che copre il volto" e in particolare al *burqa*, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.

Il citato art. 5 consente, dunque, nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni pubbliche e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tale fine. Resta fermo che questa interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.

A confermare l'attualità dei principi enunciati e il carattere di legittimità o illegittimità del divieto in esame, vi sono le recenti controversie intervenute dopo gli attentati terroristici di matrice islamica verificatisi in Europa.

Consiglio  
di Stato,  
sent. 19 giugno  
2008, n. 3076

---

Il Gruppo Consiliare della regione Lombardia (Lega Lombardia-Lega Nord-Padania), in previsione di possibili attacchi in territorio Italiano, in data 27 novembre 2015 ha proposto una interrogazione a risposta immediata ex art. 115 R.G. al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia (int. n. 1244/15, seduta del 1° dicembre 2015), riguardante il divieto di indossare *burqa* e *niqab*, in luoghi ad alto rischio quali: edifici istituzionali, strutture pubbliche regionali e strutture facenti parte del Si.Reg., Società del Sistema Regionale.

In risposta all'interrogazione la Giunta Regionale nella seduta del 10 dicembre 2015 con deliberazione n. X/4553, ha disposto che vengano adottate misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, di identificazione e della sicurezza, che vietino l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona".

In particolare, la Giunta sottolinea che "le tradizioni o i costumi religiosi [...] non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione ai sensi dell'art 5 della legge 152/1975 rispetto alle esigenze di sicurezza all'Interno delle strutture regionali".

---

Deliberazione  
della Giunta  
Regionale  
Lombardia 10  
dicembre  
2016, n.  
X/4553

Tribunale  
di Milano,  
Sez. Civ. I,  
20 aprile 2017

La delibera in oggetto è stata impugnata con ricorso presentato dall'ASGI (ed altri) al Tribunale Ordinario di Milano e deciso con sentenza del 20 aprile 2017.

I ricorrenti chiedevano di accertare il carattere discriminatorio della delibera e disporre la revoca della stessa, affermando principalmente: che il provvedimento adottato dalla Regione Lombardia non fosse rispettoso del principio di proporzionalità; che, sebbene non espressamente evocato, la delibera fosse principalmente volta a vietare l'uso di copricapi religiosi, pertanto non rispettosa dell'art. 9 della CEDU; che tale provvedimento, nonché i cartelli esposti nei luoghi dallo stesso indicati, rappresentativi di figure con casco, passamontagna e *burqa* sbarrati da una crocetta, realizzassero una discriminazione diretta per ragioni etniche, atteso che la religione costituisce una parte fondamentale della cultura di ogni soggetto e *burqa* e *niqab* sono simboli rappresentativi di una specifica appartenenza confessionale.

Il tribunale di Milano ha rigettato il ricorso sull'assunto del comma 2 dell'art. 9 CEDU, specificando che "l'esigenza di garantire la pubblica sicurezza è prevista dal legislatore nazionale (art. 5 l. n. 152/1975) e attuata con disposizioni di dettaglio dalla delibera in oggetto, nel rispetto della riserva di legge. La delibera in esame, inoltre, non pone un divieto generalizzato di indossare capi di abbigliamento che coprono il volto, ma si limita a prevedere che in luoghi pubblici – specificamente individuati – e per il limitato tempo di permanenza in detti luoghi, vengano indossati capi che impediscano l'identificazione delle persone che ai detti luoghi hanno accesso".

Tanto consente di ritenere che "il divieto sia ragionevole e proporzionato rispetto al valore indicato dal legislatore – la pubblica sicurezza – che risulta concretamente minacciata dalla possibilità di indetificare le numerose persone che hanno ingresso nei luoghi indicati". Le esigenze di pubblica sicurezza sono necessarie e perciò non integrebbero gli estremi di condotte discriminatorie.

Espressione  
della libertà  
religiosa e  
ordine  
pubblico

Indossare abiti fideisticamente orientati, dunque, rispecchia a pieno l'esercizio della libertà prevista dall'art. 19, il cui limite del buon costume ne permette l'esercizio conformemente agli interessi costituzionalmente protetti. Il corollario del pronunciato appena esaminato è che la sicurezza rientra a pieno titolo tra le ragioni di ordine pubblico, le quali consentirebbero una deroga all'esercizio di abbigliarsi secondo la propria fede religiosa.

Sembra quindi non potersi applicare tale principio al di fuori delle ipotesi segnalate di tutela dell'ordine pubblico. Ha fatto scalpore, in-

fatti, il caso di una praticante avvocato allontanata da un'aula di udienza del TAR Emilia-Romagna (gennaio 2018) perché indossava il velo (*hijab*), lasciando il volto scoperto. Si è registrata ancora una volta una interpretazione rigorista del principio di laicità delle istituzioni piuttosto che tenere in debito conto il diritto di abbigliarsi quale esercizio della libertà religiosa se non lesivo di altri diritti fondamentali o di rischi per l'ordine pubblico.

Velo islamico ed aula di giustizia

In materia, a seguito del ricorso della cittadina belga Hagar Lachiri, la Sez. II della CEDU con sent. 18 settembre 2018 ha dichiarato illegittimo il divieto di indossare il velo islamico in luoghi pubblici – nel caso di specie in Tribunale – considerando tale limitazione un atto di discriminazione che pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

CEDU, Sez. II, 18 settembre 2018  
*Lachiri c. Belgio*

In detto caso la lesione del diritto della ricorrente alla libertà di espressione della propria religione non risulta giustificato dalla tutela dell'ordine pubblico, poiché secondo la Corte indossare il velo in un'aula di giustizia non costituisce una minaccia per il regolare e corretto svolgimento dell'attività di udienza.

Ne deriva che l'ordinamento pone limiti al diritto di espressione della propria personalità, anche quella religiosa, quando giustificati da ragioni di protezione della salute pubblica, di sicurezza e di contrasto al terrorismo. L'ordinamento ha attribuito alla "clausola dell'ordine pubblico" una funzione di salvaguardia delle norme e dei principi costituzionali nella loro applicazione, di modo che l'apparato normativo possa sempre contare su di una valvola di sicurezza che, da un lato, permetta una aderenza al caso specifico e, dall'altro, crei dei margini di adattabilità delle norme che tengano conto del principio di adeguamento e del sentire sociale (A. Fabbri).

Compete ai giuristi fornire gli strumenti per il bilanciamento dei principi citati (libertà religiosa e ordine pubblico), tenendo conto del regime di pluralismo confessionale e culturale e dell'esistenza di una laicità aperta e condivisa. Essi dovranno sempre considerare il grado di specificità che il principio di libertà religiosa assume nella sua manifestazione individuale o collettiva e i margini di contenimento che l'ordinamento può esercitare per non perdere la propria identità. Il tutto secondo il principio di proporzionalità e bilanciamento con altri diritti meritevoli di tutela costituzionale.

L'ordine pubblico non rappresenta un limite di contenimento di diritti, ma un indice di bilanciamento entro il quale gli stessi diritti possono trovare legittima realizzazione, al punto da salvaguardare

l'ordine sociale e adattarsi alle evoluzioni culturali in atto.

Timori di attacchi terroristici ed esigenze di tutela di altri principi ordinamentali, hanno dato vita, negli ultimi tempi, a diverse *querelle* sociali e giudiziarie, nazionali ed internazionali.

Il “*burkini*”  
come simbolo  
religioso.  
Consiglio di  
Stato francese,  
sent. 26 agosto  
2016

Il riferimento è alla vicenda giudiziaria scaturita in Francia dal divieto che alcune municipalità della Costa Azzurra hanno imposto alle donne di fede islamica di indossare il c.d. *burkini* (costume integrale islamico) in zone adibite alla balneazione.

Sul punto la sentenza del 26 agosto 2016 resa dal Consiglio di Stato francese ha definitivamente composto la questione sospendendo l'efficacia dell'ordinanza introduttiva del divieto, precisando che essa rappresenta “una violazione grave e apertamente illegale delle libertà fondamentali, che sono la libertà di movimento, il diritto di libertà religiosa e la libertà personale”.

L'ordinamento italiano, invece, in materia di simboli religiosi individuali, ha manifestato una progressiva e sostanziale apertura, con l'unico limite generale dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Si consente, ad esempio, il rilascio della carta di identità a donne di religione islamica con foto che le ritraggano a capo coperto (Ministero dell'Interno, circolare 15 marzo 1995, n. 4), diversamente da altri paesi dell'UE, come la Francia, dove la l. n. 228/2004 proibisce l'uso all'interno della scuola pubblica degli oggetti e degli abbigliamento che manifestino in modo ostentatorio una precisa appartenenza religiosa.

Consiglio  
Superiore della  
Magistratura,  
delibera, 22  
febbraio 2012

Inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera 22 febbraio 2012, circa l'obbligo di assistere all'udienza a capo scoperto, previsto espressamente nell'art. 129 c.p.c., ha precisato che “fermo restando che spetta al giudice la direzione dell'udienza e l'applicazione delle relative norme, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e di organizzazione dell'udienza deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che – senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell'udienza – costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare la propria religione, anche uniformandosi ai precetti che riguardano l'abbigliamento ed altri segni esteriori”. Nel caso di specie, una interprete di fede musulmana, invitata dal Presidente del collegio a scoprire il capo in ottemperanza all'obbligo di legge, si rifiutava di eseguire la richiesta e si allontanava rinunciando all'incarico.

Utilizzo del  
velo islamico  
nella scuola  
pubblica

Indugiando ancora sulle problematiche afferenti il velo islamico, si registra in data 19 febbraio 2015 l'invio di una comunicazione da parte del Dirigente Vicario della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale a tutti i Dirigenti Scolastici della regione Friuli Ve-

nezia Giulia, con oggetto “*Misure restrittive riguardanti l’uso nella scuola di segni espressivi di una appartenenza religiosa*”, e con particolare riferimento all’utilizzo del simbolo della fede islamica.

Tale comunicazione riproduce il parere del Garante regionale dei diritti della persona reso in data 17 febbraio 2015, il quale ribadisce che eventuali misure restrittive sarebbero illegittime e contrarie alle disposizioni nazionali ed europee vigenti, nonché inopportune tanto in ossequio all’art. 9 della CEDU, nonché in base ad alcune pronunce di merito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia.

Secondo il Garante regionale: “la misura del divieto di indossare il velo islamico in classe, anche nelle forme dell’*hijab*, appare incoerente con gli obiettivi proclamati di contrastare le forme di razzismo, bullismo e discriminazione religiosa. In una società democratica, obiettivi di un più elevato livello di convivenza ed inclusione sociale dovrebbero essere perseguiti non comprimendo i diritti civili delle minoranze ed eliminando la diversità di cui sono portatrici e dunque il pluralismo sociale, bensì educando alla diversità, al dialogo e alle pari opportunità”.

Il Garante, dunque, conferma che la scuola pubblica dovrebbe essere una sorta di spazio neutrale, scevro da proselitismo religioso, e per questo l’organismo insiste affinché gli studenti vengano educati al rispetto delle differenze, alla convivenza, al dialogo e alla lotta alle discriminazioni ed in particolare all’islamofobia.

Il simbolo religioso è divenuto uno strumento che dimostra la propria appartenenza confessionale e afferma la propria identità culturale, al fine di evitare il rischio di omologazione e di sradicamento dei propri valori. L’uso di simboli religiosi sotto forma di indumenti o accessori, essendo esercizio di libertà religiosa, deve necessariamente rinvenire una forma di tutela anche nel caso in cui si espliciti sul luogo di lavoro. La questione assume interessanti spunti di riflessione proprio nell’integrazione lavorativa, ove il simbolo di appartenenza possa mettere a rischio la posizione stessa del lavoratore oppure influenzare negativamente la produttività dell’attività di lavoro. Si avverte, pertanto, la necessità di un contemperamento dei diritti fondamentali della persona. Da un lato, l’esercizio della libertà religiosa e, dall’altro, il diritto alla salute e la libertà di iniziativa economica.

Una prima forma di tutela della libertà religiosa dei lavoratori è stata individuata nella sentenza *Eweida e altri c. Regno Unito* (ricorsi n. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, decisi il 15 gennaio 2013), con la quale la Corte di Strasburgo ha riconosciuto una viola-

L’esposizione di simboli religiosi sul posto di lavoro

CEDU, sent. 15 gennaio 2013, *Eweida e altri c. Regno Unito*

zione dell'art. 9 della Convenzione nel divieto di indossare simboli religiosi. Uno dei ricorsi era stato sollevato da un'impiegata di religione copta-ortodossa che si era rifiutata di nascondere sotto l'uniforme di lavoro una piccola collana con una croce, infrangendo la politica della compagnia britannica British Airways che vietava ai propri dipendenti di indossare indumenti o oggetti religiosi e ammetteva come unica deroga l'utilizzo di simboli "obbligatori" di altre religioni quali il turbante *sikh* o l'*hjiab*. Un altro caso riguardava il ricorso presentato da un'infermiera di un ospedale cui era stato richiesto di rimuovere il crocifisso che portava al collo, perché incompatibile con le regole dell'ospedale che imponevano ai propri dipendenti di non indossare gioielli al fine di prevenire i rischi di infortunio e di contagio tra i pazienti. I giudici, nella valutazione dei casi in esame, hanno operato un bilanciamento tra il diritto di libertà religiosa delle ricorrenti e le ragioni sottese alle limitazioni imposte dai rispettivi datori di lavoro.

La Corte di Strasburgo, nelle pronunce in oggetto, è giunta a differenti soluzioni ritenendo contrastante con gli artt. 9 e 14 della Convenzione la politica aziendale della British Airways essendo la croce indossata dalla signora Eweida un simbolo discreto che non lede l'immagine professionale della compagnia aerea. Nel caso dell'infermiera, la Corte ha rigettato le pretese della ricorrente, ritenendo che il divieto di indossare il crocifisso negli ospedali sia giustificato da ragioni oggettive e legate alla tutela degli interessi pubblici di carattere generale. Il sacrificio imposto, dunque, alla lavoratrice appare proporzionato all'esigenza "di proteggere la salute e la sicurezza dei pazienti" e degli stessi dipendenti, e dunque "rientra nelle limitazioni necessarie allo sviluppo della vita nelle società democratiche".

CEDU, sent.  
n. 48696/16,  
*Ebrahimian c.*  
Francia

A questo punto, per completezza espositiva, va riportata la sentenza emessa in data 26 novembre 2015 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, concernente un avvenimento verificatosi in Francia, e che, seppur non riguardante l'ordinamento italiano, assume rilevanza per le problematiche oggetto di studio.

Il fatto storico del giudizio vede coinvolta un'assistente sociale assunta a tempo determinato presso una struttura psichiatrica pubblica francese, licenziata dopo essersi rifiutata di recarsi sul luogo di lavoro senza indossare il velo, trasgredendo in tal modo le disposizioni normative d'oltralpe che vietano l'utilizzo di simboli religiosi sul luogo pubblico di lavoro.

La Corte di Strasburgo che, come detto, è stata chiamata ad esprimersi in merito, ha avallato la legislazione nazionale francese in

materia di simboli, che vieta di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro pubblico, ritenendola non contrastante con l'art. 9 della CEDU, nonché conforme al principio di proporzionalità e di uguaglianza, tenendo conto che l'indicato divieto riguarda l'intero settore del pubblico impiego.

L'art. 9, infatti, prevede al comma 2 la possibilità per lo Stato di porre restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Sotto quest'ultimo profilo, a parere dell'alta Corte, la Francia ha raggiunto un giusto equilibrio tra libertà religiosa e laicità dello Stato, principio fondamentale per l'ordinamento francese, il cui rispetto è realizzato evitando l'ostentazione di simboli religiosi all'interno dei luoghi pubblici di cui va rispettata la "neutralità", fermo restando la tutela di manifestazione del credo religioso da parte dei soggetti.

Emblematiche a tal riguardo risultano essere anche le recentissime pronunce della Corte di Giustizia di seguito riportate.

Nel caso "Achbita", oggetto del giudizio avanti la CGUE, è il ricorso di una lavoratrice che svolgeva mansioni di *receptionist* presso una società multinazionale specializzata in attività di accoglienza. Tale società intendeva promuovere la propria immagine di "attitudine neutrale" verso i propri clienti mediante la regola, rispetto a coloro che svolgessero mansioni con un costante contatto con il pubblico, di non indossare alcun simbolo né religioso, né di appartenenza politica, filosofica o di qualsivoglia ideologia.

Tale disposizione, inizialmente non formalizzata ma osservata da tutti i dipendenti in via di consuetudine, in seguito alla richiesta della sig.ra Achbita di indossare il velo islamico nel luogo di lavoro, era diventata oggetto esplicito del regolamento aziendale.

La Corte in tal giudizio afferma che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali.

Siffatto divieto può, invece, costituire una discriminazione indiretta qualora venisse dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tale discriminazione indiretta, tuttavia, può essere oggettivamente giustifi-

Corte di  
Giustizia  
dell'Unione  
Europea 14  
marzo 2017,  
Achbita C-  
157/15.

cata da una finalità legittima, come il perseguimento da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, purché i mezzi impiegati per il conseguimento della suddetta finalità siano appropriati e necessari.

Corte di  
Giustizia  
dell'Unione  
Europea 14  
marzo 2017,  
Bouagnaoui  
C-188/15

Nel caso “Bouagnaoui” la lavoratrice, ingegnere informatica presso l'impresa privata Micropole, si è vista imporre dall'azienda stessa di non portare il velo, abitualmente consentito, solo dopo che un cliente presso il quale era stata chiamata per fornire assistenza, aveva manifestato lamentele in tal senso. La sig.ra Bouagnaoui ha risposto negativamente a tale “richiesta” ed è stata di conseguenza licenziata.

Esprimendosi a tal riguardo, la Corte di Giustizia rappresenta la legittimità per il potere direttivo di richiedere il rispetto di un determinato *dress code*, tenendo in debita considerazione le caratteristiche dell'ambito lavorativo, ma nel caso in questione è necessario rappresentare che il porto del velo non poteva pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'interessata, essendo le sue mansioni a contenuto meramente tecnico-informatico (CGUE 14 marzo 2017 – Bouagnaoui C-188/15).

La Corte afferma che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio del cliente che i suoi servizi non siano più assicurati da una dipendente che indossi un velo islamico, non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La Corte, pertanto, propende per l'insufficienza del mero desiderio del cliente a giustificare una discriminazione diretta quale quella espletata ai danni della parte attrice.

Corte di  
Giustizia  
dell'Unione  
Europea 15  
luglio 2021,  
C-804/18

Da ultimo, con la sentenza 15 luglio 2021 resa sulla base di un rinvio pregiudiziale dei Giudici tedeschi, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulle cause riunite C-804/18 e C-341/19.

La domanda proposta nella causa C-804/18 è stata presentata nell'ambito di una controversia con il datore di lavoro, la WABE eV, un'associazione registrata in Germania che gestisce numerosi asili nido. La questione concerne la sospensione della lavoratrice dalle sue funzioni a seguito del rifiuto di quest'ultima di rispettare il divieto imposto dalla WABE ai suoi dipendenti di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa quando venivano a contatto con i genitori o i loro figli.

Corte di  
Giustizia  
dell'Unione  
Europea 15  
luglio 2021,  
C-341/19

La domanda proposta nella causa C-341/19 è stata invece presentata nell'ambito di una controversia tra la MH Müller Handels GmbH, società che gestisce una catena di drogherie nel territorio tedesco, e una sua dipendente, in merito alla legalità dell'ingiunzione

rivolta dalla MH Müller Handels GmbH a quest'ultima di astenersi dall'indossare, sul luogo di lavoro, segni vistosi e di grandi dimensioni di natura politica, filosofica o religiosa.

La Corte UE, intervenendo su tali vicende, ha riaffermato che una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o le convinzioni personali, derivante da una norma interna di una impresa di uno Stato membro che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una linea di neutralità politica, filosofica e religiosa nei confronti dei clienti o degli utenti. Ciò a condizione che, in primo luogo, tale politica risponda a un'esigenza reale di detto datore di lavoro, circostanza che spetta a quest'ultimo dimostrare prendendo in considerazione segnatamente le aspettative legittime di detti clienti o utenti nonché le conseguenze sfavorevoli che egli subirebbe in assenza di una tale linea di condotta, tenuto conto della natura delle sue attività o del contesto in cui queste ultime si iscrivono. In secondo luogo, che detta differenza di trattamento sia idonea ad assicurare la corretta applicazione di tale politica di neutralità; ciò presuppone che tale politica sia perseguita in modo coerente e sistematico e, in terzo luogo, che detto divieto si limiti allo stretto necessario tenuto conto della portata e della gravità effettive delle conseguenze sfavorevoli che il datore di lavoro intende evitare mediante un divieto di questo tipo.

La Corte ha poi articolato il proprio ragionamento rilevando che disposizioni nazionali che tutelano la libertà di religione possono essere prese in considerazione come disposizioni più favorevoli, nell'ambito dell'esame del carattere appropriato di una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Ne consegue che il legislatore dell'Unione, non effettuando esso stesso, nella direttiva 2000/78/CE, la necessaria conciliazione tra la libertà di pensiero, di convinzione e di religione, da un lato, e gli obiettivi legittimi che possono essere invocati a giustificazione di una disparità di trattamento, dall'altro, e lasciando il compito di procedere a tale conciliazione agli Stati membri e ai loro giudici, ha in definitiva consentito di tener conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro e di riconoscere a ciascuno di essi un margine di discrezionalità nell'ambito di tale processo di bilanciamento.

Neutralità  
nel rapporto  
con i clienti